

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00047/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2022, proposto da
Alessandro Lombrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Montana, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in
Trieste, piazza Dalmazia, 3;

nei confronti

Luca Giovanni Carlo Brusati, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Orsoni,
Laura D'Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Laura D'Orlando in Udine, via Rauscedo n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione e/o concessione della misura cautelare ritenuta più idonea
dei seguenti atti:

- Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Udine prot. n. 0107546 del 22.11.2021 pubblicato nella medesima data avente ad oggetto “Approvazione atti procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240;
- Delibera del Dipartimento di Scienze economiche e Statistiche della medesima Università del 25.11.2021, verbale n. 3, prot. n. 0110547 del 2.12.2021 avente ad oggetto: “Designazione vincitore e proposta di chiamata”;
- Relazione finale della Commissione Giudicatrice del 13.11.2021, dell'Allegato 1 al verbale 1 (criteri di valutazione) del 27.10.2021, dell'Allegato A al verbale 3 del 13.11.2021, trasmessi al ricorrente a seguito di istanza di accesso in data 22.12.2021;
- Delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 15.12.2021 di cui al punto n. 8, lettera g) dell'ordine del giorno (“g. chiamate su procedure valutative per professori ordinari ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 – DELIBERA APPROVATA”), incognita e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2021 di cui al punto n. 7 lettera h) dell'ordine del giorno (“h. Chiamate su procedure valutative per professori ordinari ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 – DELIBERA APPROVATA), incognita, entrambe assunte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del bando di concorso indetto con Decreto rettorale n. 445/2021, prot. n. 0059330, del 29.6.2021 e dell'atto di chiamata e nomina del prof. Luca Giovanni Carlo Brusati, incogniti; nonché, in via subordinata:
- Decreto n. D82/DIES del 28.09.2021, a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche avente ad oggetto: “Individuazione Commissari in procedura di chiamata su base valutativa ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010”;

- Decreto del Rettore dell'Università degli studi di Udine n. 925/2021, prot. n. 0093461 del 7.10.2021 di nomina della Commissione giudicatrice;
 - Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche del 7.10.2021 assunta al protocollo n. 0098459 del 13.10.2021 di ratifica del Decreto del Direttore del 28.09.2021 n. D82/DIES; nonché, dell'articolo 6, comma 1, del bando concorso avente ad oggetto la composizione della Commissione Giudicatrice e dell'art 3, comma 1, del regolamento per la chiamata dei professori ordinari, nella parte in cui prevedono che la composizione sia di n. 3 membri;
- e, conseguentemente, del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Udine prot. n. 0107546 del 22.11.2021; della Delibera del Dipartimento di Scienze economiche e Statistiche della medesima Università del 25.11.2021, verbale n. 3, prot. n. 0110547 del 2.12.2021; della Relazione finale della Commissione Giudicatrice del 13.11.2021, dell'Allegato 1 al verbale 1 (criteri di valutazione) del 27.10.2021, dell'Allegato A al verbale 3 del 13.11.2021 e trasmessi al ricorrente, a seguito di istanza di accesso, in data 22.12.2021; della Delibera del Senato Accademico del 15.12.2021 di cui al punto n. 8, lettera g) dell'ordine del giorno (“g. chiamate su procedure valutative per professori ordinari ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 – DELIBERA APPROVATA”), incognita, e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2021 di cui al punto n. 7 lettera h) (“h. Chiamate su procedure valutative per professori ordinari ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 – DELIBERA APPROVATA), incognita, e dell'atto di chiamata e nomina prof. Luca Giovanni Carlo Brusati, incogniti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche se incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Udine e di Luca Giovanni Carlo Brusati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine, impugna gli atti della procedura valutativa indetta dalla stessa Università per un posto di professore ordinario nel settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010, n. 240. All'esito della procedura è risultato vincitore altro soggetto (prof. Brusati).

1.2. Il ricorrente deduce, quindi, i seguenti motivi di ricorso:

I. *“Violazione e/o falsa applicazione di legge: dell'art 4, comma 3, del D.M. 4.8.2011 n. 344 in combinato disposto con l'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010; dell'art. 10, comma 3, del Regolamento d'Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n.350 del 26.06.2020 (doc. 10); del combinato disposto degli articoli 1, 3, comma 21, n. 2, lettere a) e b) e n.3, art. 4 e art. 7, comma 6, del bando di concorso (doc. 7); dell'art. 4, comma 3, del regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori ordinari (doc. 10) e dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso (doc. 7); dell'art. 3, comma 2, lettera A e dell'art. 4, comma 1, lettera C del DM n. 120 del 7 giugno 2016 (doc. 24); del punto 5.2.1 della delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione (sezione dedicata alle istituzioni universitarie) (doc. 27); dell'atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14.5.2018 (sub “reclutamento”, pagina 10) (doc. 28). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione”*, perché la pubblicazione n. 12 presentata dal controinteressato è copia

integrale di un rapporto dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) del 2014, alla cui stesura ha partecipato, insieme ad altri coautori, anche lo stesso controinteressato.

II. *“Violazione e/o falsa applicazione di legge: dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010; del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 del DM MIUR 4.8.2011 n. 344 (doc. 21) espressamente richiamato dall’art. 10, comma 3, del regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori ordinari (doc. 10); dell’art. 10, comma 3, del regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori ordinari (doc. 10); dell’art. 7 del bando di concorso (doc. 7); dell’art. 4, comma 3, del regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori ordinari (doc. 10) e dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso (doc. 7); del punto 5.2.1 della delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva 18 dell’aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione (sezione dedicata alle istituzioni universitarie) (doc. 27); dell’atto di indirizzo Miur n. 39 del 14.5.2018 (sub “reclutamento”, pagina 10) (doc. 28); dell’art. 30 dello statuto dell’Università (competenze e funzioni del consiglio di dipartimento) (doc. 14). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione”*, per la mancanza di un’effettiva valutazione comparativa tra i candidati sulla base di criteri predeterminati. In particolare, non è stato assegnato un peso percentuale a ciascuno dei tre settori di valutazione previsti dal bando, non sono stati fissati criteri di dettaglio per l’attribuzione dei punteggi né attribuiti punteggi analitici, non è stato valutato il *curriculum* complessivo dei candidati. L’individuazione del candidato più idoneo è stata rimessa dalla Commissione giudicatrice al Consiglio di dipartimento, che non può però esercitare tale funzione.

III. *“Violazione e/o falsa applicazione di legge: dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 sotto altro profilo; del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 del DM MIUR 4.8.2011 n. 344 (doc. 21) espressamente richiamato dall’art. 10, comma 3, del regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori ordinari (doc. 10) sotto altro profilo; dell’art. 10, comma 3, del regolamento d’Ateneo per la chiamata dei*

professori ordinari (doc. 10) sotto altro profilo; dell'art. 7 del bando di concorso (doc. 7). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione", per la valutazione relativa alla "non continuità" della produzione scientifica del ricorrente durante il periodo di aspettativa, risalendo proprio a tale periodo numerose pubblicazioni di rilevanza almeno nazionale. In ogni caso, la Commissione non avrebbe dovuto valutare il periodo di aspettativa. Ancora, nel giudizio finale non ha tenuto conto del giudizio formulato con riguardo a talune pubblicazioni del controinteressato (che non possiedono carattere scientifico o possiedono diffusione limitata).

IV. *"Violazione e/o falsa applicazione di legge: dell'art. 10 comma 3 del Regolamento d'Ateneo di chiamata per i professori ordinari (doc. 10); dell'art. 8, penultimo comma, del bando (doc. 10); del punto 5.2.1 della delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione (sezione dedicata alle istituzioni universitarie (doc. 27); dell'atto di indirizzo Miur n. 39 del 14.5.2018 (sub "reclutamento", pagina 10) (doc. 28); dell'art. 30 dello statuto dell'Università (competenze e funzioni del consiglio di dipartimento). Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione"*, con particolare riferimento alla Deliberazione del Consiglio di Dipartimento protocollo n. 0110547 del 02.12.2021 di designazione del vincitore e proposta di chiamata, per violazione delle norme che assegnano alla Commissione Giudicatrice la funzione di valutare i candidati, nonché per arbitrarietà della scelta tra i due candidati. Inoltre, tale delibera ha valutato erroneamente l'anzianità di ruolo, richiamato la continuità didattica del controinteressato (laddove l'interruzione della didattica del ricorrente ha avuto carattere obbligatorio), introdotto nuovi elementi di valutazione non presenti nel bando.

V. *"In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi nn. 1, 2, 3 e 4. Violazione e/o falsa applicazione di legge: degli art. 29 e 30 dello Statuto*

dell'Università degli Studi di Udine (doc. 14); dell'articolo 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con Decreto Rettorale n. 350 del 26/06/2020 (doc. 10); dell'art. 6 del bando (doc. 7); del punto 5.2.1 della delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione (sezione dedicata alle istituzioni universitarie (doc. 27); dell'atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14.5.2018 (sub "reclutamento", pagina 10)(doc. 28). Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà. Sviamento", con riferimento agli atti di nomina della Commissione giudicatrice. L'individuazione dei componenti della Commissione non è stata, infatti, operata dal Consiglio ma dal Direttore di dipartimento, privo di competenze in materia, mentre la ratifica operata dal Consiglio è illegittima perché successiva al sorteggio dei membri effettivi. Il Direttore di dipartimento ha inoltre invocato un insussistente potere di decretazione d'urgenza, privo di fonte normativa.

VI. "In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi nn. 1,2, 3 e 4. Violazione e/o falsa applicazione di legge: del punto 5.2.4 della delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione (sezione dedicata alle istituzioni universitarie) (doc. 27); dell'atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14.5.2018 (sub "reclutamento", pagina 10) (doc. 28). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà. Sviamento", perché la Commissione è stata formata da soli tre membri, laddove la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 prescrive una composizione di almeno cinque elementi.

2. L'amministrazione ha argomentato a favore del rigetto del ricorso con propria memoria del 10.02.2022.

3. Si è costituito in giudizio il controinteressato prof. Brusati, parimenti argomentando per il rigetto del ricorso con memoria depositata il 18.02.2022.

4. All'udienza del 23.02.2022, il Tribunale ha informato le parti dell'intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, emessa all'esito

della trattazione della domanda cautelare, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.

5. Il ricorso appare meritevole di reiezione, per l'infondatezza di tutti i motivi articolati.

6. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la valutazione di una pubblicazione del controinteressato (la numero 12: "*The cost of medical and nursing education managerial challenges and policy implications*") sarebbe illegittima sotto più profili, trattandosi di un lavoro non originale. Il Tribunale ritiene invece che l'opera sia stata correttamente considerata dalla Commissione.

6.1. Non è contestato che tale pubblicazione corrisponda sostanzialmente nei contenuti al rapporto dell'OMS del 2014 ("*The costs of training health professionals in the Republic of Moldova*"), risultando quindi superflua un'attività istruttoria in tal senso. Emerge dagli atti di causa, tuttavia, che il suddetto rapporto è stato curato proprio dal controinteressato prof. Brusati, all'esito di un'attività di ricerca svolta su incarico dell'OMS, come attesta la dichiarazione dell'Organizzazione – nella persona della rappresentante per la Moldavia, dott.ssa Grbic (doc. 18 del ricorrente).

6.2. Detta dichiarazione non integra il giudizio della Commissione, né la motivazione degli atti impugnati, ma è piuttosto prova della non veridicità di un profilo di contestazione – la non originalità della pubblicazione – emerso solo nella presente sede. La sua valenza non viene smentita dal contributo fornito alla ricerca da alcuni collaboratori, restando il controinteressato l'unico responsabile del lavoro e del rapporto che ne è derivato.

6.3. Del resto, il parametro di valutazione delle pubblicazioni scientifiche costituito dalla "*originalità ... di ciascuna pubblicazione*", di cui all'art. 7 lett. a) del bando, non può che interpretarsi congiuntamente agli altri di cui alla medesima lett. a), che hanno riguardo alla "*innovatività*", al "*rigore metodologico*" e alla "*rilevanza*" dell'opera. Nel loro complesso, il criterio valuta quindi la qualità del contributo che l'opera – e, attraverso di essa, il suo autore – ha fornito al dibattito scientifico su un

determinato tema, ma non impone che il lavoro sia del tutto inedito e quindi mai reso pubblico in qualsiasi altra forma. Ad essere valutato in punto di *originalità* e *innovatività* è dunque il contenuto della pubblicazione, le idee in essa espresse, non il prodotto di stampa in quanto tale.

6.4. Pertanto, una volta accertato che lo scritto indicato quale pubblicazione n. 12 è frutto dell'impegno intellettuale del ricorrente, appare irrilevante la circostanza che la Commissione non abbia confrontato tale pubblicazione n. 12 e il *report* OMS curato dallo stesso controinteressato, o che addirittura non abbia proprio conosciuto l'esistenza di quest'ultimo, giacché detto *report* non fa comunque venir meno l'originalità del lavoro allegato alla domanda, considerata la riconducibilità di entrambi al medesimo autore.

6.5. In ogni caso, il rapporto OMS non è nemmeno definibile quale *pubblicazione*, essendo privo del codice identificativo (ISBN) che qualifica i prodotti di stampa, richiesto dagli *standard* della comunità scientifica e della stessa normativa secondaria (vedi il decreto che disciplina la procedura per il conseguimento dell'a.s.n., doc. 19 del controinteressato).

6.6. Quanto infine al profilo relativo alla ancora non intervenuta pubblicazione dell'opera, di cui risulta solo l'accettazione da parte dell'editore (doc. 13 del ricorrente), esso non può assumere rilievo dirimente. Come affermato da *Cons. St.*, sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2360, l'elemento distintivo della "*pubblicazione scientifica*" è la sua destinazione alla diffusione presso il pubblico, attraverso l'opera dell'editore, ma ciò non implica la necessità che la stessa abbia già avuto effettiva pubblicazione (dalla sentenza citata: "*nella specie, nel rispetto delle previsioni specifiche del bando e delle norme richiamate e nel rispetto della parità di trattamento dei candidati, la Commissione legittimamente ha ritenuto di escludere dalle valutazioni soltanto i lavori scientifici non ancora stampati, le bozze di stampa, i dattiloscritti e manoscritti, valutando positivamente – e potendolo fare –, per tutti i candidati, i lavori stampati in corso di pubblicazione*").

7. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'insussistenza di una

effettiva comparazione dei candidati, da parte della Commissione. Il motivo è infondato.

7.1. A tale proposito, si rileva che la chiamata dei professori da parte dell'Università (anche ove effettuata nei termini dell'art. 18 della l. 240 del 2010), ha riguardo a soggetti già valutati per la loro preparazione scientifica in sede di Commissione nazionale e che hanno già conseguito l'idoneità all'insegnamento nello specifico settore scientifico disciplinare. Pertanto, in sede di chiamata da parte dell'Università *“la valutazione del profilo dei candidati è finalizzata anche alle specifiche esigenze dell'Ateneo che effettua la chiamata stessa, che possono attenersi anche ad aspetti non prettamente scientifici”* (Cons. St., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6524).

7.2. La procedura adottata nel caso di specie, cioè quella di cui all'art. 24, comma 6, della l. 240 del 2010, si connota per essere riservata agli interni, cioè a soggetti già in servizio presso l'Ateneo e per lo svolgersi attraverso modalità semplificate. Essa, infatti, non tende naturalmente – come la procedura di cui all'art. 18 della stessa legge – ad una comparazione tra più soggetti, ma è finalizzata alla *valutazione* del singolo candidato (cfr. art. 24, comma 5, cui la disposizione rinvia), ai fini dell'avanzamento nel ruolo. La presenza di una pluralità di candidati, astrattamente idonei a ricoprire la posizione, pur imponendo logicamente un momento comparativo dei diversi profili, non muta i caratteri della procedura, che resta *valutativa* del profilo dei singoli e non propriamente concorsuale.

7.3. Sotto altro profilo, tale procedura è definita dai regolamenti di ateneo, nel caso di specie dall'art. 10 del *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”*, emanato con D.R. del 26.06.2020, oltre che dallo specifico bando (doc. 4 del controinteressato).

7.4. Quest'ultimo documento prevede, all'art. 7, le modalità di valutazione e indica una serie di criteri in base ai quali effettuare il giudizio comparativo. Tuttavia, né il Regolamento di Ateneo, né il bando – non impugnati *in parte qua* - prevedono che

il confronto sia effettuato con il livello di analiticità preteso dal ricorrente. Si deve, del resto, pervenire ad un giudizio relativo al complessivo valore scientifico e didattico del docente, che non si presta ad essere frammentato in una serie di minuziosi raffronti (basti pensare alla difficoltà di stabilire il maggiore o minor pregio di opere relative ad ambiti di ricerca molto diversi), con relativa attribuzione di punteggi. Infatti, *“la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l'approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici”* (vedi *Tar Lazio, sez. III-bis, 12 aprile 2021, n. 4278*).

7.5. Appare quindi legittimo l'operato della Commissione, che ha espresso il proprio giudizio, diffusamente motivato, sul profilo generale dei candidati (si veda la relazione finale, doc. 3 del ricorrente), da sottoporre al Dipartimento. L'intervenuta *comparazione* tra il prof. Lombrano e il prof. Brusati, pur non tradottasi in un confronto analitico e tabellare di specifici elementi, emerge facilmente dalla lettura del documento e dal raffronto tra i giudizi espressi in ciascuna delle macro-aree di valutazione. Del resto, a norma dell'art. 10, comma 3 del Regolamento la *comparazione* è finalizzata a che la Commissione individui *“fino a due candidati, tra i quali il Dipartimento designa il vincitore con motivata delibera”*.

7.6. *A fortiori*, dunque, in presenza di due soli candidati, tale *comparazione* non doveva necessariamente pervenire ad una oggettiva manifestazione di preferenza per uno di essi, ma doveva fornire al Dipartimento, cui la scelta finale è rimessa a

norma della disposizione citata, elementi per designare il soggetto da reclutare.

8. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta specifici aspetti delle valutazioni operate dalla Commissione. Trattasi di censure che hanno riguardo ad elementi di giudizio – il peso da attribuire a ciascuna pubblicazione o riconoscimento, la valutazione della continuità della produzione scientifica – connotato da ampia discrezionalità tecnica (*Tar Toscana, sez. I, 8 giugno 2021, n. 855; Tar Lazio, Roma, sez. III, 15 marzo 2021, n. 3130*) e pertanto sindacabile solo nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, non riscontrabili nel caso di specie. E ciò tanto più ove si consideri che il Dipartimento, cui la Commissione ha sottoposto la relazione finale, aveva ampia possibilità di rivalutare il peso di ciascuno degli elementi, formandosi una propria idea del peso scientifico del candidato.

8.1. Ciò vale anche per l'aspetto relativo alla parziale discontinuità della produzione scientifica del ricorrente, che rappresenta un mero inciso della Relazione finale, nel contesto di una valutazione peraltro ampiamente positiva del requisito (*“La produzione scientifica è continua nel tempo, fatto salvo il periodo di aspettativa obbligatorio, evidenziando un costante impegno e un contributo sia sul piano nazionale, sia su quello internazionale”*) e di un generale giudizio di idoneità.

8.2. Tale menzione dei periodi di aspettativa era, in ogni caso, consentita e doverosa, alla luce del richiamo operato dall'art.10, comma 3 del Regolamento al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, il cui art. 4, comma 2 esclude dal perimetro di valutazione della continuità della produzione scientifica i soli periodi di *“allontanamento non volontario dall'attività di ricerca”*. Tali non sono quelli che hanno interessato il ricorrente, che ha richiesto l'aspettativa su base volontaria, al fine di svolgere incarichi dirigenziali presso enti pubblici o privati (docc. 29, 30, 31 del ricorrente)

9. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la deliberazione del Consiglio di

Dipartimento che, sulla base della relazione della Commissione, ha individuato nel controinteressato il soggetto più idoneo all'incarico.

9.1. In merito all'asserita incompetenza di tale organo, si richiama l'art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateo, che riconosce proprio al Dipartimento il compito di effettuare la scelta, ove la Commissione abbia individuato due candidati.

9.2. Gli elementi valorizzati nella motivazione in asserita difformità dal bando (internazionalità, interdisciplinarietà, attività organizzativa e istituzionale), rispondono in realtà agli obiettivi di cui al Piano strategico di Dipartimento (doc. 25 del controinteressato), conosciuti dai candidati. Essi rispondono, a ben vedere, anche al disposto della *lex specialis*, che imponeva una valutazione estesa – oltre che all'attività didattica e scientifica – ai *curricula* dei candidati (da intendersi riferita a profili, quindi, anche diversi da quelli di cui ai singoli criteri). Molti degli elementi valorizzati, inoltre, trovano specifica corrispondenza nei criteri di cui all'art. 7: così, quanto all'internazionalità, il bando considera già “*organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca ... internazionali, ovvero partecipazione agli stessi*”, “*partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni ... internazionali*”, “*conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca*”, rilevanza anche internazionale delle pubblicazioni; quanto alla interdisciplinarietà, essa è stata desunta dal “*numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi*”, oltre che dal carattere delle pubblicazioni e dei progetti.

9.3. Non si comprende, inoltre, la contestazione relativa all'erronea valutazione circa l'anzianità di ruolo, la cui correttezza appare al contrario immediatamente evidente, laddove si consideri che il controinteressato è professore associato presso l'Università dal 2004, mentre il ricorrente lo è dal 2018.

10. Quanto al quinto motivo, ogni contestazione circa la legittimità della decretazione d'urgenza con cui il Direttore di dipartimento (in luogo del Consiglio di dipartimento, cfr. art. 3, comma 8 del Regolamento) ha proposto i nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice, deve considerarsi superata alla luce

dell'intervenuta ratifica di tale atto da parte dell'organo collegiale.

10.1. Detta ratifica – la cui previsione specifica nell'ambito della regolamentazione della procedura non era necessaria, trattandosi di strumento di sanatoria di applicazione generalizzata nel diritto amministrativo, quale *species* del potere di convalida di cui all'art. 21-*nonies*, comma 2, della legge generale sul procedimento n. 241 del 1990 (*Cons. St., sez. II, 22 luglio 2020, n. 4694*) – è intervenuta in data 07.10.2021, lo stesso giorno in cui il Rettore ha proceduto alla nomina dei componenti.

10.2. Nell'impossibilità di operare un giudizio di anteriorità cronologica tra i due atti, si ritiene la circostanza comunque irrilevante. Il decreto di nomina del Rettore avrebbe potuto, eventualmente, essere annullato per invalidità derivata in caso di persistente invalidità dell'atto presupposto (il decreto urgente di l'individuazione dei componenti, adottato dal Direttore). Una volta intervenuta la ratifica di quest'ultimo, che lo rende – con effetto *ex tunc* (cfr. *Cons. St., sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3121*) – non più viziato in punto della competenza, anche l'atto rettorale di nomina è divenuto intangibile sotto quel profilo. Analogamente, non è in alcun modo rilevante la circostanza che *medio tempore* (in data 05.10.2021) siano stati sorteggiati i membri effettivi.

11. Infine, con un sesto motivo si valorizza un profilo di illegittimità relativo al numero dei componenti la Commissione, che ha operato a tre membri, in luogo dei cinque previsti dalla delibera ANAC di aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione e dall'atto di indirizzo del MIUR del 2018.

11.1 A tale proposito, si rileva che la previsione invocata individua un elenco di possibili, e non imposti (“*gli atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono ...*”), strumenti astrattamente idonei a prevenire fenomeni distorsivi o corruttivi nell'ambito delle procedure di cui trattasi, che non assume però valenza vincolante. Il mancato rispetto di uno dei suddetti strumenti non è dunque idoneo a viziare l'operato della Commissione e determinare l'invalidità

degli atti adottati.

11.2. In particolare, come afferma *Cons. St., sez. VI, 14 dicembre 2021, n. 8336*:

“13. Va anche escluso che le previsioni contenute nel PNA, e trasfuse nell’Atto di indirizzo n 39 del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, abbiano un contenuto ex se vincolante.

13.1. La delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce, in forza di quanto stabilito all’art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, “atto di indirizzo” per tutte amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del D. L.vo 165/2001, e quindi anche per le istituzioni universitarie, “ai fini dell’adozione dei propri piani triennali anticorruzione”. Le misure ivi contenute sono indicate come “suggerite e non imposte”, ragione per cui “Rimane pertanto nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei PTPC”. Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di “possibili” soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene “raccomandata”.

13.2. L’ “Atto di indirizzo” n. 39, del 14 maggio 2018, a sua volta, si è limitato a “raccomandare” alle Istituzioni universitarie l’adozione di misure simili a quelle indicate dal PNA, nell’esplicitato intendimento di non interferire con l’autonomia statutaria ad esse riconosciuta.

13.3. A fronte di simili previsioni, è evidente che le Università rimangono libere di adottare misure anche diverse, purché idonee a prevenire i rischi evidenziati dal PNA: e l’atto del 14 maggio 2018 costituisce “atto di indirizzo” precisamente nel senso che alle Istituzioni universitarie è implicitamente indicato, quale obiettivo da raggiungere, quello della concreta prevenzione dei rischi che il PAN indica come “rischi tipici” delle loro attività.

13.4. Quanto sopra anche per la ragione che le Università devono poter godere di

marginari di autonomia nell'organizzazione dell'attività amministrativa: infatti, la libertà nella didattica e nella ricerca, garantita alle Università, è strettamente influenzata dalle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone l'ateneo, e tali risorse vengono appunto assicurate attraverso molteplici attività di carattere strettamente amministrativo”.

12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.

12.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere all'Università resistente e al controinteressato le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna parte, nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

